

S.A.V. S.p.A.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA SPARTITRAFFICO NEL TRATTO
A5 QUINCINETTO-AOSTA DA PROGR. KM 68+783 A PROGR. KM
76+331 (TRATTO 3.1)**

CUP C57H15001420005 - CIG 836456623A

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

TRA

S.A.V. S.p.A., con sede legale in Châtillon (AO), strada Barat n. 13 –Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00040490070 in appresso denominata la "Committente", in persona del sig., nato a il..... giusta i poteri a lui conferiti dal

E

l'Appaltatore.....(*mandataria dell’A.T.I. con le imprese mandanti.....*), avente sede legale in....., Via..... -Codice Fiscale Nr- Partita I.V.A. Nr.....in appresso denominata "Appaltatore", in persona di.....nato/a a ilgiusta i poteri a lui/lei conferiti/- titolare //

PREMESSO:

- che la Committente è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (subentrato ad A.N.A.S. S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 5 del D.L. 216/2011 e dell’art. 36, comma 4 del D.L. 98/2011) per la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada Quincinetto – Aosta e del Raccordo autostradale tra la A5 e la S.S. 27 del Gran San Bernardo in forza della Convenzione stipulata in data 2 settembre 2009, approvata e resa esecutiva con Atto di Recepimento del

12 novembre 2010;

- che ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per il progetto sono stati acquisiti, mediante conferenza di servizi di cui agli artt. 14 bis ss. della L. 241/90 s.m.i., i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni competenti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, occorrenti alla realizzazione del progetto (di seguito “**Autorizzazioni**”);
- che il progetto è stato validato in data, con provvedimento n. _____, del _____;
- che l’affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con determinazione dell’Amministratore Delegato del
- che la Committente ha indetto una procedura aperta di gara, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe;
- che l’appaltatore ha presentato, nell’ambito della procedura di cui al punto precedente, un’offerta vincolante ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto;
- che la Committente ha comunicato all’Appaltatore l’aggiudicazione con nota prot.del
- che ai sensi dell’art. 32, comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l’aggiudicazione è divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- che la Committente ha acquisito per l’aggiudicatario la documentazione antimafia liberatoria di cui agli artt. 84 ss. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (“**Codice Antimafia**”) per i soggetti previsti dall’art. 85 del Codice

Antimafia e la detta documentazione antimafia liberatoria è allegata al presente contratto sotto la lett. “ ___ “;

- che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;
- che l’Impresa conferma di essersi recata, prima della formulazione dell’offerta di cui alla premessa, e quindi prima della sottoscrizione del presente contratto, sui luoghi dei lavori e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui trattasi, nonché conferma di aver tenuto in debito conto di tali condizioni generali e particolari nella formulazione dell’offerta di cui alla premessa, nonché di tutte le alee e degli oneri posti a carico dell’Appaltatore del contratto e delle circostanze rese note dalla Committente e/o comunque conoscibili che possano direttamente od indirettamente avere impatto ed influenza sullo svolgimento dei lavori da eseguirsi e sui relativi oneri e costi, confermando la convenienza del corrispettivo offerto e che viene pattuito con il presente contratto;
- che l’Impresa conferma di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente e di considerarla adeguata e completa;
- che ai fini del presente contratto si intende:
 - per “Codice”, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - per "Regolamento", il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora

applicabile.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART: 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione in appalto dei lavori di.....CUP/CIG

I lavori saranno eseguiti nei Comuni di.....

L'esecuzione dei lavori avverrà in conformità al Progetto Esecutivo, al Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), al Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché dell'offerta vincolante presentata dall'impresa, e nel rispetto del Programma dei lavori e delle Autorizzazioni.

ART. 3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

La descrizione dei lavori è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri elaborati progettuali che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4 ELABORATI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti ed elaborati progettuali e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, dei quali l'Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza:

1. Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali e Norme Tecniche,

- allegato sotto la lett. "___";
2. Elaborati di Progetto esecutivo "....." unitamente al relativo elenco, comprensivi del Piano di Sicurezza e Coordinamento ("PSC") e del computo metrico estimativo, allegati sotto la lett. "___";
 3. Offerta tecnica, allegata sotto la lett. "___";
 4. Linee Guida per la sicurezza dell'operatore su strada, allegate sotto la lett. "___";
 5. Compendio delle rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per le attività interferenti con il traffico veicolare in autostrada – ed. 2014, allegato sotto la lett. "___"
 6. la garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, co. 1 del Codice a garanzia della buona esecuzione del presente contratto, allegata sotto a lettera "___" [Eventuale: "unitamente alla/e Certificazione/i di qualità"];
 7. copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, co. 7 del Codice, prodotta dall'Appaltatore con Polizza Car/Rct, allegata/e sotto la lettera "___";
 8. il Piano Operativo di Sicurezza, allegato sotto la lettera "...";
 9. Dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta, che si allega sotto la lettera " ", con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.105 del Codice e sono stati indicati ai sensi e per gli effetti della medesima disposizione, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, ed è stata indicata la terna dei subappaltatori in conformità al comma 6 del citato art. 105 del Codice;

10. Autorizzazioni [provvedimento conclusivo della conferenza di servizi con i relativi allegati e prescrizioni], all. sotto la lettera "..."
11. [Eventuale, in caso di avvalimento: contratto di avvalimento stipulato tra l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria_____, allegato sotto la lettera "___";
12. _____
13. _____
14. _____

ART. 5 IMPORTO DEL CONTRATTO E CATEGORIE DEI LAVORI

5.1 Importo del contratto

L'importo contrattuale dei lavori oggetto dell'appalto, al netto del ribasso offerto del% (.....per cento), ammonta ad € (Euro), dei quali €..... (Euro) per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.

I costi della manodopera, compresi nel detto importo contrattuale ammontano ad € _____ .

Tale importo risulta interamente a corpo.

Si specifica che ai sensi del comma 5-bis, art. 59 del Codice, per le prestazioni "a corpo" il prezzo rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Il presente appalto di lavori è suddiviso nelle seguenti categorie di lavorazioni, determinate al netto del ribasso e comprensive degli oneri della sicurezza:

Categoria OG/OS - Prevalente €.....comprensivi degli oneri della sicurezza pari a €

Categoria OG/OS - scorporabile €comprensivi degli oneri della sicurezza pari a €

5.2 Determinazione dei gruppi di lavorazioni omogenee

I lavori oggetto del presente contratto con il relativo importo ed aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento sono suddivisi nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:

..... €.....

..... €.....

ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA

6.1.1.La contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base delle previsioni degli artt. 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49. In particolare il Direttore dei Lavori procederà, secondo il principio di costante progressione della contabilità, alle attività di accertamento dei fatti producenti spesa, contemporaneamente al loro accadere. Trattandosi di lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali previste dall'art. 43, comma 6 del Regolamento applicate al relativo prezzo offerto, contabilizzando la quota parte effettivamente eseguita, come riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I documenti contabili, predisposti e tenuti dal Direttore dei Lavori, o da suoi delegati, e firmati contestualmente alla loro compilazione sono:

- Il giornale dei lavori: che contiene le annotazioni giornaliere di tutti i dati specificati nell'art. 14, lett. a), del D.M. 7.3.2018, n. 49;
- I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che, recanti le indicazioni di cui all'art. 14, lett. c) del citato D.M. n. 49 del 2018,

devono essere sottoscritti anche dall'esecutore o dal tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure;

- Il registro di contabilità, recante le indicazioni di cui all'art. 14, lett. c) del citato D.M. n. 49 del 2018, ed in cui l'esecutore è tenuto ad inserire cronologicamente le proprie domande rispetto alle quali il direttore dei lavori formulerà le proprie motivate deduzioni. Al riguardo il registro sarà sottoposto all'esecutore per la sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Per la modalità ed i tempi di formulazione delle domande e delle riserve si rinvia ad apposito articolo del presente contratto.
- Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), di cui all'art. 14, lett. e) del D.M. n. 49 del 2018, che sarà rilasciato, come meglio precisato in apposito articolo del presente contratto, con cadenza bimestrale
- Il conto finale dei lavori, di cui all'art. 14, lett. e) del D.M. n. 49 del 2018. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore entro 30 giorni dalla presentazione. All'atto della firma l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenute transazioni o accordo bonario. In caso di mancata sottoscrizione entro il termine assegnato, ovvero in caso di sottoscrizione senza conferma delle domande e delle riserve, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
- Liste settimanali

6.1.2. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà aggiunto, in

proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni previste dai detti piani e di quelle eventualmente impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

6.2 Pagamenti

6.2.1. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i dati di cui all'art.3 della L. n.136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso, ferme restando le condizioni di seguito indicate ai fini dell'esigibilità dei pagamenti.

6.2.2. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del Codice.

6.3 Pagamenti in corso d'opera

6.3.1 I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento, previa emissione della relativa fattura, compilati in base a Stati di Avanzamento bimestrali, al netto della ritenuta di legge.

6.3.2 L'avanzamento bimestrale è da intendersi riferito a fine mese con accertamento della produzione effettuato all'ultimo giorno del mese.

6.3.3 L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, che non costituisce presunzione di accettazione dei lavori ed opere, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 Codice Civile, verrà effettuata, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1 del Codice, entro trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto non costituisce

presunzione di accettazione dei lavori ed opere, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 113 bis del Codice, all'esito positivo del collaudo, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nel termine di 30 giorni in conformità all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, come meglio specificato al successivo art. 15.

6.3.4 La Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

6.3.5 Costituisce condizione di pagamento:

- nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 105, comma 13 del Codice, di cui sopra:
 - la trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti dall'Appaltatore effettuati nei confronti degli eventuali subappaltatori/subaffidatari con l'indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del subappaltatore/subaffidatario, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l'indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata.

- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle lavorazioni/prestazioni nel SAL in fase di liquidazione da parte della Committente.
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, entro e non oltre 15 giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei lavori, di un prospetto riepilogativo sottoscritto dall'Impresa, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori non soggetti a pagamento diretto che hanno eseguito le lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto, una volta ricevuto dalla Committente, sarà verificato e sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa delle dichiarazioni rese dall'Impresa e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari che

hanno eseguito lavorazioni nel SAL in liquidazione con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità del pagamento delle retribuzioni.

– nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice:

- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa della copia delle fatture emesse dai subappaltatori /subaffidatari interessati dal pagamento diretto nei confronti dell'Impresa medesima per l'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni eseguite nel SAL in liquidazione da parte della Committente per gli importi corrispondenti a quelli indicati sul prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente siccome verificato dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dei subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle lavorazioni/prestazioni nel SAL in fase di liquidazione da parte della Committente;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, entro e non oltre 15 giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei lavori, di un prospetto riepilogativo, debitamente compilato e sottoscritto dall'Impresa, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari soggetti a pagamento diretto che hanno eseguito le lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto, una volta ricevuto dalla Committente, sarà

verificato e sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa delle dichiarazioni rese dai subappaltatori/subaffidatari interessati dal pagamento diretto e che hanno eseguito lavorazioni/prestazioni nel SAL in liquidazione con le quali i soggetti dichiaranti attestino la regolarità del pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

In assenza di detta documentazione, i pagamenti sono sospesi ed i relativi crediti non sono esigibili.

Ai sensi del comma 5, art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o contratti ad essi assimilati o cottimi ai sensi dell'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, il f. f. Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Nel caso, invece, di contestazione formale, il RUP procederà ai sensi dell'art. 105, comma 11, del Codice.

6.4 Ritenute di garanzia

6.4.1 A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, inclusa l'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 30 del Codice, una ritenuta dello 0,50 %.

6.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/sub affidatari accertato mediante il DURC, sarà disposto direttamente agli enti competenti, secondo quanto previsto dal Codice.

6.4.3 Le ritenute ai sensi del comma 5 bis dell'art. 30 del Codice possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6.5 Anticipazione

6.5.1 La Committente erogherà all'Appaltatore un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo netto contrattuale pari a € Entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento.

6.5.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo "POLIZZE DI GARANZIA", prestata con le modalità previste dall'art.35, comma18 del Codice.

L'importo della garanzia, ai sensi del citato art. 35, comma 18, viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 7 REVISIONE PREZZI

I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso.

Non verrà riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento dei corrispettivi d'appalto e non troverà applicazione l'art. 1664 c.c.

ART. 8 CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

8.1 L'Appaltatore dichiara senza riserva od eccezione alcuna ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati e i documenti di gara e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta ed approfondita, di tutti gli obblighi, oneri, nessuno escluso od eccettuato, ivi inclusi quelli relativi alle Autorizzazioni, alle modalità di esecuzione, alle prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti allegati e/o richiamati, ivi compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19.29 del CSA che pone a carico dell'appaltatore

ogni onere derivante dall'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

8.2 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei lavori previsti, per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle discariche (distanze e capacità), delle interferenze, della presenza di sottoservizi e di quant'altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi, della vicinanza con infrastrutture stradali e ferrovie in esercizio, od in costruzione e, in genere, delle condizioni generali e particolari che influiscono sull'esecuzione dei lavori e che sono suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

8.3 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento.

8.4 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nei suoi allegati ed, in particolare, per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, per la risoluzione delle interferenze in corso d'opera comprese quelle conseguenti alla presenza di altri cantieri, nonché la loro remunerazione nel corrispettivo globale

complessivo dell'appalto.

8.5 Le Parti concordano che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle discariche, delle cave, della viabilità, di altri cantieri e delle condizioni generali e particolari comprese quelle indicate ai punti 8.2 e 8.3, note all'Appaltatore od a esso conoscibili a fronte dell'analisi del progetto e degli altri elaborati messi a disposizione dell'Appaltatore prima d'ora, potranno essere addotte quale motivazione per la proposizione di riserva o comunque richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori, riconoscendo l'avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali.

8.6 Trattandosi di lavori da eseguire in presenza di traffico, l'Appaltatore dichiara di ben conoscere le norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e di assumersi l'impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme medesime anche agli eventuali subappaltatori/subaffidatari. L'accesso in autostrada dei veicoli è consentito esclusivamente dalle stazioni di esazione e vige l'assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della Committente ai sensi degli articoli 175 e 176 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada). Tali manovre, se necessarie per la tipologia del lavoro da effettuare, potranno essere eccezionalmente consentite con specifica autorizzazione scritta della Committente previa formale richiesta da parte dell'Appaltatore da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

8.7 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere edotto delle particolari situazioni nella conformazione dei terreni e dello stato dei luoghi in generale e prende atto che le stesse non

potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nei lavori.

8.8 L'Appaltatore dichiara di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei lavori, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi.

8.9 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavori.

ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI

9.1 Previa disposizione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei lavori, comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 49/2018.

9.2 Contestualmente alla consegna verrà redatto regolare verbale dalla cui data decorreranno i termini di avanzamento ed il termine di ultimazione degli stessi di cui al successivo art. 11.1.

9.3 E' prevista la possibilità di consegna parziale dei lavori, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e dal citato art. 5 del D.M. 49/2018.

ART. 10 PROGRAMMA DEI LAVORI

10.1 L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori per l'approvazione da parte del Direttore dei Lavori, un dettagliato programma

esecutivo dei lavori compatibile con il crono programma contrattuale quale risultante dall'offerta tecnica presentata in sede di gara nel quale sono indicate, per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

10.2 Nella redazione di tale programma l'Appaltatore dovrà evidenziare, anche con allegati grafici, l'inizio, le varie fasi esecutive ed il termine della loro ultimazione. Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente, la quale potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento bimestrali ed ogni altra modalità di esecuzione.

10.3 Il programma esecutivo sarà oggetto di aggiornamento/revisione qualora vengano impartite diverse disposizioni da parte della Direzione dei Lavori o vengano disposte varianti in corso d'opera.

10.4 La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, ed in particolare la mancata presentazione da parte dell'Appaltatore del programma esecutivo a seguito della messa in mora da parte del Direttore dei Lavori con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nonché la mancata presentazione dei relativi aggiornamenti e revisioni costituisce grave inadempimento e dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

ART. 11 DURATA DEI LAVORI – TERMINE DI ULTIMAZIONE – EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

11.1 La durata dei lavori oggetto del presente contratto è prevista in

giorni..... (.....) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. (il “**Termine di Ultimazione**”)

11.2 Nel computo di detto termine si è già tenuto conto delle normali previsioni dell’incidenza di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste se non per circostanze eccedenti il normale andamento stagionale.

11.3 Eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate in base a quanto previsto dall’art.107 del Codice e dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 49 del 2018, e dell’art. 1382 c.c. è prevista la seguente clausola penale: per l’ipotesi di sospensioni totali o parziali per cause diverse da quelle di cui all’art. 107, commi 1, 2 e 4, del Codice il risarcimento dovuto all’esecutore è quantificato in base e nei limiti dei criteri dettati dal citato art. 10, comma 2 D.M. 49/2018, nella misura della percentuale offerta in sede di gara, con riferimento alle seguenti voci: maggiori oneri per spese generali infruttifere – sulla base dei criteri di cui alla lett. a) del citato articolo; lesione dell’utile, nella forma della ritardata percezione dell’utile - sulla base dei criteri di cui alla lett. b) del citato articolo; mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte – sulla base dei criteri di cui alle lett. c) e d) del citato articolo.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello

stesso periodo secondo il cronoprogramma

Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori – disposta dal f. f. Responsabile del Procedimento – il direttore dei lavori procederà alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, recante il nuovo termine contrattuale indicato dal f. f. Responsabile del Procedimento, verbale che l'appaltatore dovrà sottoscrivere.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali sarà sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Si rammenta che costituisce condizione necessaria per l'iscrizione di eventuali riserve la previa formulazione di diffida da parte dell'appaltatore di cui all'art. 10, comma 4, del D.M. n. 49 del 2018.

ART. 12 ORDINI DI SERVIZIO, MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI. VARIAZIONI MIGLIORATIVE – CONTROLLI

12.1 Il Direttore dei Lavori, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantirne la regolarità dei lavori, fissando all'occorrenza l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.M. 49/2018 il Direttore dei lavori fornisce al Responsabile del Procedimento l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del Codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1,

lettera c), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei Lavori propone al Responsabile del Procedimento le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice. Il Direttore dei Lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della Committente.

12.2 In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, l'esecutore è obbligato, a propria cura e spese, alla rimessa in pristino, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

12.3 Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione sono disposte nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 106 del Codice.

12.4 Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La perizia suppletiva sarà accompagnata da un atto di

sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere per accettazione o motivato dissenso. All'appaltatore nulla spetta a titolo di indennizzo nel caso di variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto.

12.5 Per il caso di variazioni, le stesse sono valutate secondo i criteri indicati dall'art. 8, commi 5 e 6, del D.M. n. 49 del 2018. Si precisa che, in caso di determinazione di nuovi prezzi, se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi determinati ed approvati secondo i criteri indicati dal citato articolo 8, comma 5, potrà essere ingiunto all'appaltatore medesimo l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione di materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

12.6 Il Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8, co. 7 del D.M. 49/2018, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al Responsabile del Procedimento.

12.7 Ai sensi dell'art. 8, co. 8 del D.M. 49/2018, il Direttore dei Lavori, entro 10 (dieci) giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il

tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

ART. 13 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

13.1 L'Appaltatore è tenuto a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

13.2 Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. In caso contrario, l'Appaltatore non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.

13.3 Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri dovranno risultare da specifico atto notarile.

13.4 L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 14 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DEL SUO DIRETTORE TECNICO

Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Appaltatore sia il suo Direttore Tecnico eleggono domicilio in

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

15.1 L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di

garanzia previste dal Codice, ha costituito:

- a) la cauzione definitiva, nella misura e nei termini previsti dall'art.103, commi 1 e 4 del Codice e dall'art. ____ del Disciplinare di gara, allegata al presente contratto come indicato al precedente art. 4.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio [o del certificato di regolare esecuzione]. La Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.

La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori oggetto dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio [o del certificato di regolare esecuzione], o comunque fino a 12 (dodici mesi) dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza

necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

b) una polizza assicurativa di tipo "tutti i rischi"(C.A.R.), ai sensi dell'art.103,comma 7,del Codice, che tenga indenne la Committente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da tutti i rischi di esecuzione e che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti all'opera da qualsiasi causa determinati durante l'esecuzione della stessa, compresa una copertura per le spese di demolizione e sgombero e che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi (danni a cose/animali o persone) con i seguenti massimali:

A) copertura assicurativa per danni alle opere:

-somma assicurata per le opere realizzande pari al valore delle stesse €
.....;

somma assicurata per opere preesistenti pari al 50% della somma assicurata per le opere realizzande €.....;

somma assicurata per spese di demolizione e sgombero pari al 10% della somma assicurata per le opere realizzande €.....

B) coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi: massimale pari a , calcolato ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio [o del certificato di regolare esecuzione] o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Committente.

La fideiussione e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata ai sensi degli artt.1, lett. l) e 30 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

15.2 L'Appaltatore dovrà costituire, prima della consegna dei lavori, una garanzia fideiussoria a garanzia dell'anticipazione nelle modalità e nei termini previsti dall'art.35, comma18 del Codice.

15.3 Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da

assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

ART. 16 SUBAPPALTI

16.1 Fermo restando che i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, l'affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto alle disposizioni di cui all'art.105 del Codice e all'art. ... del Disciplinare di gara, fermo restando i limiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e quanto previsto dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso. Conseguentemente, l'Appaltatore ha l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda per l'autorizzazione al subappalto, corredata della necessaria documentazione.

16.2 Il subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, non potrà superare la quota del 30 (trenta) per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7 del Codice, l'Appaltatore ha l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione. Inoltre, ove ricorre, per le opere di cui all'art. 89, comma 11 del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, il subappalto non potrà superare il 30 (trenta) per cento dell'importo delle opere e non potrà essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

16.3 L'Appaltatore comunica alla committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del

sub-contratto.

16.4 La Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, previa istruttoria da parte della Committente stessa, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai limiti di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

16.5 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente per l'esecuzione dei lavori ed opere oggetto dell'appalto, ivi incluse le lavorazioni oggetto di subappalto, manlevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni subappaltate.

16.6 L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 8 del Codice, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi in cui la Committente provveda al pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a) e c), l'Appaltatore è liberato dalla detta responsabilità solidale.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, è tenuto ad

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al co. 17 dell'art. 105 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore ed a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 e 6 del Codice, come meglio specificato al precedente art. 6.3.4 del presente contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti in conformità all'art. 105, co. 11 del Codice.

16.7 L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

16.8 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 19 del Codice.

16.9 In conformità a quanto statuito dal comma 14 art. 105 del Codice, l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Committente, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16.10 Ai sensi dell'art. 7 D.M. 49/2018, con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori

eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

ART. 17 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

17.1 Ai sensi del Titolo IV del D.lgs.81/2008, l'Appaltatore ha redatto e consegnato alla Committente perché costituiscano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008.

17.2 Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

17.3 L'Appaltatore ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme e sull'applicazione dei piani di sicurezza.

17.4 Per le eventuali proposte od integrazioni l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere, ai sensi dell'art.100, comma 5, del D.lgs.81/2008 e s.m.i.

ART. 18 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

18.1 L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione dei lavori, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto all'attività da svolgere.

18.2 L'ingresso in cantiere del personale sarà consentito soltanto previa comunicazione dei nominativi di tutto il personale che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

18.3 L'Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.

18.4 A comprova dell'ottemperanza di tali obblighi, la Committente acquisirà il DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/sub affidatari nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti e dal Capitolato Speciale d'Appalto-Norme Generali e le

dichiarazioni di cui all'art.6.3 del presente contratto.

18.5 In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori/sub affidatari negativo per due volte consecutive si procederà con le modalità previste dal Capitolato Speciale – Norme Generali, fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 16.

18.6 In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, si procederà all'intervento sostitutivo della Committente come previsto ai precedenti artt. 6 e 16.

18.7 L'Appaltatore si obbliga, altresì, a dotare ed a far dotare tutto il personale occupato nel cantiere dall'Appaltatore medesimo o dai subappaltatori o titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice di apposito tesserino di riconoscimento che deve essere continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino, corredato da fotografia, deve contenere le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

18.8 La Committente anche tramite il Direttore dei Lavori si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento dal cantiere del personale che non risultasse in regola.

18.9 L'Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori/sub affidatari l'obbligo da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti. L'Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. per l'esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori/sub affidatari ed a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle

norme vigenti ed attestante l'esatto adempimento dei suddetti obblighi.

18.10 L'Appaltatore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore/sub affidatario degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore/sub affidatario delle norme sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore/sub affidatario dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L.

ART. 19 COLLAUDO

19.1 Per quanto attiene ai collaudi si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili a termine di legge, alle disposizioni tuttora vigenti articoli dal 215 al 238 del D.P.R. 207/2010, ed a quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali.

Il collaudo finale, ai sensi dell'art. 102 del Codice, avrà luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, [se del caso: salvo più ampio termine ai sensi del comma 3, art. 102 del Codice]. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ai sensi dell'art. 102, co. 5 del Codice, fermo restando quanto disposto

dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

19.2 Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato entro...giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo provvisorio, fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 6 e 13.

ART. 20 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

20.1 Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 c.c., sarà garante dei lavori e delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

20.2 Per gli oneri e le spese che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.

20.3 Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà di ufficio, con onere della spesa a carico dell'Appaltatore stesso, ritenendo le relative somme sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore ovvero mediante escussione della cauzione.

20.4 In caso di necessità (dovute a particolari esigenze meteorologiche o ad altre cause valutabili dalla Committente) all'Appaltatore potrà essere concesso di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio comunque tali da assicurare la messa in sicurezza e la salvaguardia dell'incolumità di persone e/o cose, salvo provvedere alle riparazioni definitive non appena possibile.

ART. 21 PENALITA'PER RITARDI

21.1 L'appaltatore è obbligato, tra l'altro, al pieno ed incondizionato rispetto dei termini fissati nel presente contratto, nel cronoprogramma dei lavori, nel programma esecutivo di dettaglio approvato e negli ordini di servizio.

21.2 Pertanto, in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori appaltati da parte dell'Appaltatore, verrà applicata la penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

21.3 Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi d'opera o quant'altro che non consenta il regolare svolgimento del lavoro, motivi imputabili all'Appaltatore, carenza di attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità.

21.4 In ogni caso l'applicazione delle penali non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale. La penale sarà quantificata ed applicata dal f.f. Responsabile del Procedimento su indicazione, ai sensi dell'art. 7, co. 3, lett. b) del D.M. 49/2018, del Direttore dei Lavori, che fornisce altresì, ai sensi della citata disposizione, indicazioni al f. f. Responsabile del Procedimento per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice.

21.5 La Committente potrà applicare eventuali penali per ritardata conclusione dei lavori anche in sede di conto finale dei lavori. Gli importi delle penali potranno essere trattenuti dalle somme ancora dovute dalla Committente all'Appaltatore e, qualora tali somme risultino incapienti, la Committente emetterà fattura per l'addebito delle penali che dovrà essere pagata entro 60 giorni data fattura fine mese.

21.6 Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente

a richiedere eventuali i maggiori danni subiti a causa dei ritardi nell'ultimazione dei lavori, per i mancati introiti, per la prolungata assistenza e Direzione Lavori, o per qualsiasi altro titolo, anche con riferimento a determinazioni assunte dalla Concedente, qualora questi risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

21.7 Fermo comunque quanto previsto all'art. 108, comma 4 del Codice, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dei lavori, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, per grave inadempimento dell'Appaltatore e procedere a norma dell'art. 110 del Codice per l'ultimazione dei lavori. In caso di risoluzione nei termini anzidetti si dovrà procedere a norma dell'art. 108 del Codice.

ART. 22 RISERVE DELL'APPALTATORE

22.1 L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

22.2 Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

22.3 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni scrivendo e firmando nel Registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

22.4 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

22.5 Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel Registro di contabilità le sue motivate deduzioni.

22.6 Il Registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il Registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel Registro di contabilità.

22.7 Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia proceduto a firmare il Registro di contabilità nei termini sopra espressi, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

22.8 Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

22.9 Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice, sono esaminate e valutate dalla Committente entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

22.10 Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 102 del Codice senza che la Committente abbia effettuato il collaudo l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza.

22.11 Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Committente deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

22.12 Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

23.1 Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto –

Norme Generali, la Committente, fatta salva l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 108 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

23.2 Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

23.3 La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art.108 del Codice e dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto nei casi sotto riportati:

- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- d) qualora non sia presentato tempestivamente il programma dei lavori previsto nel contratto e all'art. 12 del presente Capitolato e/o successivi aggiornamenti proposti;
- e) qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma;

- f) per gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali in materia da parte dell'Appaltatore ;
- g) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
- h) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
- i) qualora l'Appaltatore o l'impresa subappaltatrice non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;
- j) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- k) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive.
- l)

ART. 24 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

24.1 Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di contratto, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea, tutti gli oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione contrattuale nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto ed in particolare all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori affidati funzionali allo scopo cui sono destinati.

24.2 Per la relativa disciplina si rimanda a quanto contenuto nel Capitolato

Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 25 ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

25.1 L'Appaltatore si obbliga a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali risultanti dalle lavorazioni (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale), ove previsto dal progetto esecutivo, alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori appaltati ed a sostenere tutti i costi correlati che devono intendersi comunque a suo carico, fatto salvo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali e quanto precisato in relazione agli oneri di conferimento al periodo che segue. Si precisa che la titolarità dei rifiuti prodotti nel cantiere resta in capo all'Appaltatore.

25.2 Nel progetto dei lavori appaltati con il presente contratto sono compresi gli oneri di conferimento nei termini di legge a discarica ovvero ad impianto autorizzato al recupero dei rifiuti speciali non reimpiegati direttamente nell'ambito dei lavori. Il corrispettivo contrattuale, pertanto, tiene conto e remunera tali oneri. L'Appaltatore, conseguentemente, con la sottoscrizione del presente contratto dà atto e accetta che il corrispettivo contrattuale tiene conto e ristora integralmente tali oneri.

25.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di chiedere alle competenti Autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.

25.4 L'Appaltatore dovrà rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali e di regolamenti comunali in

materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei lavori.

25.5 L'Appaltatore dichiara di essere l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritte ai due commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.

25.6 Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Appaltatore, edotto delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel corrispettivo complessivo dell'appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d'opera.

25.7 Ai sensi dell'art. 31, comma 12 del Codice, la Committente provvederà al controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, programmando accessi diretti del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, [storico-architettonica, archeologica] e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

ART. 26 DANNI DA FORZA MAGGIORE

26.1 Al verificarsi di danni alle opere e/o provviste, causati da forza maggiore, questi devono essere tempestivamente denunciati dall'Appaltatore. La Committente riconoscerà i danni causati da forza

maggiore nei limiti e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, secondo le risultanze del processo verbale predisposto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. f) D.M. 49/2018.

26.2 L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

ART. 27 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

27.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i. effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente avrà titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

27.2 In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

27.3 Dovranno essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorché non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010. Attraverso detto/i conto/i dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

27.4 Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno contenere l'indicazione del CIG e/o del CUP.

27.5 seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

27.6 L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

27.7 Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontraente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore dovrà altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una

specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontraente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010 e una clausola risolutiva ex art.1456 c.c. in caso di inadempimento di tali obblighi.

27.8 In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art.1460 c.c., sarà legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

27.9 La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000.

27.10 In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 28 SPESE E REGIME FISCALE

28.1 L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

28.2 Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, dovrà essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n.131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Appaltatore.

28.3 L'Appaltatore dichiara di essere iscritto all'Ufficio IVA di

..... in via

ART. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

29.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

29.2 Il Foro competente è quello di Aosta con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 30 PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

30.1 Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente contratto di appalto, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

30.2 L'Appaltatore e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.

30.3 Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Committente appena venutane a

conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

30.4 Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Appaltatore dovrà eseguire.

30.5 Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Appaltatore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Appaltatore laddove ritenga che la stessa sia preferibile sotto il profilo tecnico e qualitativo.

30.6 In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle di uno o più allegati o dello stesso CSA norme generali, prevalgono le disposizioni del contratto.

30.7 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice, dei decreti attuativi e del Regolamento.

ART. 31 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) E DEL D. LGS.196/2003

31.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs.196/2003, la Committente e l'Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti o richiesti reciprocamente saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto contrattuale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

31.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza e saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.

31.3 Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra le Parti, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

31.4 La Committente ha nominato il Responsabile della Protezione Dati (DPO), contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@a5sav.it .

31.5 Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo al DPO e/o al seguente indirizzo e-mail: ufficio.privacy@a5sav.it .

ART. 32 OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D. LGS. 231/2001

32.1 L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della committente pubblicato sul sito aziendale www.sav-a5.it di cui dichiara di aver preso ampia visione ed approfondita conoscenza.

32.2 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

Elenco allegati:

Letto, confermato e sottoscritto.

Châtillon,

La Committente

L'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di aver preso specifica ed adeguata conoscenza e di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, cod. civ., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto",4. "Elaborati e normativa di riferimento", 5. "Importo del contratto e categorie dei lavori", 6. "Contabilizzazione dei lavori, pagamenti e ritenute di garanzia", 7. "Revisione prezzi", 8."Conoscenza, accettazione e compensazione delle condizioni di esecuzione", 9. Consegna dei lavori", 10. "Programma dei lavori", 11. "Durata dei lavori- termine di ultimazione -eventuali sospensioni e riprese dei lavori", 12. "Ordini di servizio, modifiche, variazioni e varianti contrattuali. Variazioni migliorative – Controlli", 15. "Garanzia definitiva e polizze assicurative",16. "Subappalti", 17. "Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro", 18. "Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto",19. "Collaudo", 20. "Manutenzione delle opere fino al collaudo",21. "Penalità per ritardi", 22. "Riserve dell'Appaltatore", 23. "Risoluzione del contratto", 24. "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", 25. "Oneri dell'Appaltatore in materia ambientale", 26. "Danni da forza maggiore", 27. "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", 29. "Definizione delle controversie e Foro competente",30. "Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto", 32. "Ottemperanza alle

previsioni del D.lgs. 231/2001”.

Châtillon,

L'Appaltatore